

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" ASSOCIAZIONE MOLISANA FAMIGLIE ADOTTIVE " – APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Molisana Famiglie Adottive" – APS.

1.2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione Molisana Famiglie Adottive (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") assumerà la forma giuridica di Ente del terzo settore ed aggiungerà alla denominazione: "Associazione Molisana Famiglie Adottive" anche la locuzione/acronimo ETS.

1.3. L'Associazione ha sede legale in Contrada Colle snc nel Comune di Ferrazzano (CB) e opera nel territorio della Regione Molise.

1.4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

2.1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

3.1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Oggetto sociale, finalità e attività)

5.1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

5.2. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei

diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

- c) cura di procedure di adozioni internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184.

In particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

- a) La valorizzazione e lo studio di attività volte alla promozione e tutela della maternità e paternità nella famiglia adottiva;
- b) Tutela e promozione dei diritti dei figli adottivi;
- c) Tutela della salute psico-fisica delle famiglie e dei figli adottivi;
- d) Attività di valorizzazione della cultura multietnica;
- e) Attività di sostegno alla genitorialità adottiva e pre-adottiva;
- f) Promozione e facilitazione dell'inserimento scolastico del minore adottivo.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale la loro individuazione è approvata dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà menzionarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

6.1. Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente

per realizzarle.

6.2. L'Associazione dovrà avere almeno sette persone fisiche associate.

6.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna: al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria ed al rispetto dello Statuto.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione e comunque non oltre i successivi 60 giorni.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate

per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione

del rendiconto, consultare i verbali;

- votare in Assemblea purché iscritti da almeno sette giorni nel libro

degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare al

Presidente;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene

comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

8.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta

all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e

comunicarla all'interessato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere

escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver

ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

8.2. Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili

ART. 9

(Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Amministratore (Presidente);
- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- l'Organo di controllo.

Le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10

(Assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

10.2. L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

10.3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata almeno 10(dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso

affisso nella sede dell'organizzazione.

10.5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

10.6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

10.8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno sette giorni.

10.9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a 1(uno).

10.10. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.11

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

	• delibera sulla esclusione degli associati;	
	• fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;	
	• elegge: il Presidente e il Consiglio Direttivo;	
	• Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;	
	• approva il programma annuale dell'associazione;	
	• individua le attività diverse secondarie e strumenti rispetto alle	
	attività di interesse generale indicate all'art.2;	
	• approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo	
	o dallo Statuto alla sua competenza;	
	• ratifica i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal	
	Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.	
	11.2. L'Assemblea straordinaria:	
	• delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;	
	• delibera lo scioglimento;	
	• delibera la trasformazione, fusione e scissione dell'associazione.	
	ART. 12	
	(Assemblea ordinaria)	
	12.1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione	
	con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per	
	delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti	
	presenti, in proprio o in delega.	
	12.2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	12.3 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza	
	dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne	

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 14

(Organo di amministrazione- Consiglio Direttivo)

14.1. L'Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. L'organo di amministrazione è formato da un numero di n. 5 membri

		eletti dall'assemblea, per la durata di anni TRE (3) e sono rieleggibili. La	
		maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche	
		associate. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382	
		cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto	
		di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il	
		contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.	
		14.3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è	
		presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a	
		maggioranza dei presenti.	
		14.4. Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di	
		amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri	
		membri dell'Organo di amministrazione.	
		14.5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,	
		pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono	
		iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i	
		terzi ne erano a conoscenza.	
		14.6. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e	
		strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni	
		vigenti in materia.	
		14.6. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o	
		richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo	
		stesso.	
		14.7. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei	
		presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.	
		14.8. L'organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo	

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.

14.9. Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

ART. 15

(Il Presidente)

15.1. Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

15.3. Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

15.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

15.5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo)

16.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e precisamente quando l'Associazione dovesse superare per due esercizi

consecutivi due dei limiti elencati al comma 1 dell'art. 31.

ART. 18

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

18.1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Risorse economiche)

19.1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art.6 del CTS e relativo decreto ministeriale.

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

(Bilancio)

20.1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTA (e dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

20.2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

20.4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 21

(Libri sociali)

21.1. L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;

2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblee;

3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;

4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionali;

21.2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione.

ART. 22

(Devoluzione del patrimonio)

22.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente (Assemblea), o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 23

(Disposizioni finali)

23.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.